

Bruxelles, 12.12.2018
COM(2018) 813 final

2018/0413 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA

[...]

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

La presente proposta fa parte del pacchetto legislativo sulla trasmissione e sullo scambio obbligatori di informazioni sui pagamenti pertinenti ai fini dell'IVA. Il contesto del pacchetto nel suo insieme è illustrato in modo esauriente nella relazione che accompagna la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni requisiti per i prestatori di servizi di pagamento¹.

La proposta di modifica del regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto² costituisce una parte importante del pacchetto in quanto stabilisce le norme per la raccolta armonizzata, da parte degli Stati membri, della documentazione resa disponibile per via elettronica dai prestatori di servizi di pagamento a norma dell'articolo 243 *ter* della direttiva IVA. Inoltre la proposta istituisce un nuovo sistema elettronico centrale per l'archiviazione delle informazioni sui pagamenti e per l'ulteriore trattamento di tali informazioni da parte dei funzionari antifrode degli Stati membri nel quadro di Eurofisc. Eurofisc è la rete per lo scambio multilaterale di segnali di allerta precoce al fine di lottare contro le frodi in materia di IVA, istituita a norma del capo X del regolamento (UE) n. 904/2010.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• **Base giuridica**

La base giuridica della presente iniziativa è l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tale articolo prevede che il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale, adotti le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel settore dell'imposizione indiretta nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato unico ed evitare le distorsioni di concorrenza.

• **Sussidiarietà**

La presente iniziativa è coerente con il principio di sussidiarietà in quanto il principale problema in esame, ossia la frode in materia di IVA nel commercio elettronico, è comune a tutti gli Stati membri ed è aggravato dall'insufficienza degli strumenti a disposizione delle autorità fiscali. Gli Stati membri da soli non sono in grado di ottenere da terzi, come i fornitori di servizi di pagamento, le informazioni necessarie per controllare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi transfrontaliere ai fini dell'IVA, assicurare che le norme in materia di IVA per il commercio elettronico siano correttamente applicate e combattere la frode in materia di IVA nel commercio elettronico.

In particolare, l'obiettivo di scambiare informazioni sui pagamenti transfrontalieri al fine di combattere la frode in materia di IVA nel commercio elettronico non può essere conseguito

¹ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

² Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

dai singoli Stati membri (in quanto essi non dispongono della base giuridica necessaria per raccogliere informazioni in un'altra giurisdizione) né collegando tra loro i sistemi elettronici nazionali attraverso un'interfaccia elettronica. Tale sistema non sarebbe infatti in grado di aggregare le informazioni sui pagamenti provenienti da diversi prestatori di servizi di pagamento e riguardanti lo stesso beneficiario né di riconoscere le doppie registrazioni relative agli stessi pagamenti. Tale sistema non sarebbe nemmeno in grado di fornire un quadro completo dei pagamenti ricevuti da beneficiari a partire da pagatori nell'Unione.

Un sistema centrale europeo per la raccolta e lo scambio di dati sui pagamenti è il modo più efficace per offrire alle autorità fiscali un quadro completo al fine di controllare la conformità alle norme IVA nel commercio elettronico e lottare contro la frode in materia di IVA. Qualsiasi iniziativa volta a introdurre nuovi strumenti di cooperazione mirati a tale problema richiede una proposta della Commissione intesa a modificare il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio.

- **Proporzionalità**

La presente iniziativa non va al di là di quanto è necessario per conseguire l'obiettivo della lotta contro la frode in materia di IVA nel commercio elettronico. In particolare, in termini di protezione dei dati, il trattamento delle informazioni sui pagamenti è conforme ai principi di necessità (sono trattate solo le informazioni necessarie a conseguire l'obiettivo della lotta alla frode in materia di IVA nel commercio elettronico) e di proporzionalità (il tipo di informazioni e le modalità in cui sono trattate dagli esperti antifrode delle autorità fiscali non vanno oltre ciò che è appropriato per conseguire l'obiettivo della lotta alla frode in materia di IVA nel commercio elettronico) ed è in linea con il regolamento generale sulla protezione dei dati³, il regolamento (UE) 2018/1725⁴ e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁵.

Le garanzie stabilite ai sensi del regolamento (UE) n. 904/2010 e il quadro europeo in materia di protezione dei dati si applicheranno allo scambio di informazioni sui pagamenti nell'ambito della presente proposta. Per valutare i principi di necessità e di proporzionalità va in primo luogo notato che la raccolta, lo scambio e l'analisi delle informazioni pertinenti ai fini dell'IVA hanno come obiettivo la lotta contro la frode in materia di IVA nel commercio elettronico. Questo aspetto è ampiamente documentato nella consultazione delle parti interessate, in cui le autorità fiscali hanno sottolineato l'esigenza di disporre di informazioni sui pagamenti per contrastare efficacemente le frodi in materia di IVA nel commercio elettronico. Anche coloro che hanno risposto alle consultazioni pubbliche (cittadini e imprese) hanno confermato che le informazioni sui pagamenti sono necessarie per aiutare le autorità fiscali nella lotta contro la frode in materia di IVA nel commercio elettronico (a condizione che le informazioni sui consumatori restino riservate). Inoltre, solo le informazioni relative a potenziali frodi in materia di IVA nel commercio elettronico sarebbero inviate alle autorità fiscali e da esse scambiate. Ciò significa che sarebbero scambiate solo le informazioni

³ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁴ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

⁵ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391).

necessarie a individuare i potenziali autori di frodi stabiliti al di fuori dello Stato membro di consumo (ossia non sarà scambiata nessuna informazione concernente pagamenti nazionali). Tali informazioni includerebbero il numero di operazioni di pagamento effettuate, la data delle operazioni di pagamento nonché informazioni sul luogo che, in linea di principio, dovrebbe corrispondere al luogo di imposizione. Non è necessario scambiare informazioni che identifichino le persone che effettuano pagamenti online (ossia i consumatori), tranne le informazioni sull'origine del pagamento (ad esempio la localizzazione della banca utilizzata per effettuare il pagamento, dato necessario per stabilire il luogo di imposizione). Non sarebbe pertanto possibile avvalersi delle informazioni sui pagamenti per monitorare le abitudini di acquisto dei consumatori.

Sarà costituito un sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti ("CESOP") che consentirà agli Stati membri di trasmettere le informazioni sui pagamenti che essi conservano a livello nazionale, contribuendo a combattere efficacemente la frode in materia di IVA nel commercio elettronico. Il CESOP sarebbe in grado di aggregare per beneficiario tutte le informazioni sui pagamenti pertinenti ai fini dell'IVA trasmesse dagli Stati membri e consentirebbe di ottenere un quadro completo dei pagamenti che i beneficiari (ossia le imprese) hanno ricevuto da pagatori (ossia consumatori che effettuano acquisti online) nell'UE. Il CESOP riconoscerebbe eventuali registrazioni multiple della stessa operazione di pagamento, pulirebbe le informazioni ricevute dagli Stati membri (ad esempio eliminando duplicati, rettificando o segnalando errori, ecc.), consentirebbe ai funzionari di collegamento di Eurofisc di effettuare un controllo incrociato tra i dati relativi ai pagamenti e le informazioni sull'IVA scambiate a norma del regolamento (UE) n. 904/2010 e conserverebbe le informazioni solo per il periodo di tempo necessario alle amministrazioni fiscali per svolgere controlli sull'IVA. Il CESOP sarebbe accessibile soltanto ai funzionari di collegamento di Eurofisc degli Stati membri e permetterebbe di effettuare ricerche unicamente allo scopo di svolgere indagini su casi sospetti o constatati di frode in materia di IVA.

Per quanto riguarda l'archiviazione, il CESOP garantirebbe un livello adeguato di sicurezza, in linea con le norme che disciplinano il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni dell'Unione.

Lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali si svolgerebbe esclusivamente all'interno della rete Eurofisc. Il sistema elettronico centrale sarà accessibile soltanto ai funzionari di collegamento di Eurofisc. L'accesso al CESOP sarebbe regolamentato mediante l'uso di un identificativo utente e il sistema conserverebbe traccia di qualsiasi accesso. Inoltre le informazioni sarebbero conservate sul CESOP per soli due anni al fine di concedere agli Stati membri un periodo di tempo ragionevole per effettuare i controlli dell'IVA. Le informazioni sarebbero quindi cancellate dopo due anni.

Il sistema non presenterebbe un'interfaccia internet in quanto i prestatori di servizi di pagamento trasmetterebbero le loro informazioni alle autorità nazionali. Lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali nazionali avverrebbe tramite la rete comune di comunicazione sicura, che supporta tutti gli scambi di informazioni tra autorità fiscali e doganali e presenta tutte le necessarie caratteristiche di sicurezza (compresa la crittografia di informazioni).

La lotta alla frode in materia di IVA costituisce un importante obiettivo di interesse pubblico generale dell'Unione e degli Stati membri, quale indicato all'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento generale sulla protezione dei dati e all'articolo 20, paragrafo 1,

lettera b), del regolamento (UE) 2018/1725. Al fine di tutelare tale importante obiettivo e l'efficacia delle autorità fiscali nel perseguirlo, le limitazioni di cui all'articolo 55, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 904/2010 si applicheranno al CESOP.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Poiché la presente proposta modifica il regolamento (UE) n. 904/2010, deve essere anch'essa un regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex-post**

La presente proposta è corroborata da una valutazione del regolamento (UE) n. 904/2010, in particolare le sezioni riguardanti il suo utilizzo nel settore della frode in materia di IVA nel commercio elettronico⁶. Il risultato della valutazione ex-post è spiegato nella relazione che accompagna la proposta di modifica della direttiva IVA.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'incidenza sul bilancio è illustrata in modo esauriente nella relazione che accompagna la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni requisiti per i prestatori di servizi di pagamento.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le relazioni di Eurofisc e le statistiche annuali degli Stati membri sono presentate e discusse in seno al comitato permanente per la cooperazione amministrativa⁷ in conformità all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 904/2010. Il comitato permanente è presieduto dalla Commissione europea. La Commissione cercherà inoltre di ottenere dagli Stati membri informazioni pertinenti sul funzionamento del nuovo sistema e sulle frodi. Ove necessario, sarà assicurato il coordinamento all'interno del comitato del programma Fiscalis (tale comitato non è stato ancora istituito nell'ambito del nuovo programma Fiscalis⁸).

Il regolamento (UE) n. 904/2010 e la direttiva 2006/112/CE stabiliscono già norme relative alle valutazioni e relazioni periodiche della Commissione. Pertanto, in linea con i suddetti obblighi preesistenti, ogni cinque anni la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del nuovo strumento di cooperazione amministrativa, a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) n. 904/2010.

Inoltre ogni quattro anni la Commissione, a norma dell'articolo 404 della direttiva 2006/112/CE, presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento dei nuovi obblighi in materia di IVA imposti ai prestatori di servizi di

⁶ Si veda la valutazione d'impatto, allegato 3, sezione 4.

⁷ Il comitato permanente per la cooperazione amministrativa (SCAC) è composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione. Esso è responsabile dell'applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010.

⁸ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "Fiscalis" per la cooperazione nel settore fiscale (COM(2018) 443 final), articolo 18.

pagamento. La Commissione provvederà affinché le due relazioni siano coordinate e basate sulle stesse risultanze.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

All'articolo 2 sono aggiunte nuove definizioni per allineare lo scambio di informazioni sui pagamenti alla terminologia utilizzata nella direttiva (UE) 2015/2366⁹ (PSD2) relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.

Al capo V è aggiunta la sezione 2 per introdurre un nuovo sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP) che dovrà essere elaborato dalla Commissione. È stato inoltre aggiunto l'obbligo per gli Stati membri di raccogliere la documentazione resa disponibile per via elettronica dai prestatori di servizi di pagamento a norma dell'articolo 243 *ter* della direttiva IVA. Per mantenere al minimo l'onere amministrativo a carico dei prestatori di servizi di pagamento, in conformità all'articolo 24 *ter*, paragrafo 2, lettera b), si dovrà adottare mediante atti di esecuzione un formato elettronico comune per la raccolta di tale documentazione. Le autorità competenti (ai sensi del regolamento (UE) n. 904/2010) degli Stati membri dovranno trasmettere ogni trimestre al CESOP le informazioni che raccolgono presso i prestatori di servizi di pagamento stabiliti sul loro territorio. Gli Stati membri possono incaricare qualsiasi servizio nazionale dell'amministrazione fiscale di raccogliere le informazioni sui pagamenti presso i prestatori di servizi di pagamento, in conformità al proposto articolo 24 *ter*, paragrafi 1 e 2. Tuttavia soltanto l'autorità competente ai sensi del regolamento (UE) n. 904/2010 può trasmettere le informazioni al CESOP (articolo 24 *ter*, paragrafo 3).

Il CESOP correggerà gli errori formali contenuti nelle informazioni trasmesse (pulizia) e aggregherà per beneficiario (destinatario dei fondi) le informazioni complessive sui pagamenti trasmesse dalle autorità competenti degli Stati membri. Il sistema analizzerà quindi le informazioni (ad esempio confrontando le informazioni sui pagamenti con le informazioni sull'IVA di cui dispongono i funzionari di Eurofisc) e consentirà ai funzionari di collegamento di Eurofisc degli Stati membri di disporre di un quadro completo dei pagamenti ricevuti da determinati beneficiari. In particolare i funzionari di collegamento di Eurofisc saranno in grado di verificare se i pagamenti ricevuti da un determinato beneficiario in un determinato periodo superano i 10 000 EUR nell'insieme degli Stati membri. La soglia di 10 000 EUR sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi intraunionali è stata introdotta dalla direttiva sull'IVA nel commercio elettronico e sarà applicabile a partire dal 2021¹⁰. Quando il fatturato totale annuo all'interno dell'UE di un determinato fornitore è superato, il luogo della cessione/prestazione è negli Stati membri di consumo.

Il periodo di archiviazione delle informazioni nel CESOP sarà di due anni. Tale periodo di conservazione è proporzionato, tenuto conto del giusto equilibrio tra l'esigenza delle autorità fiscali di combattere la frode in materia di IVA nel commercio elettronico, dell'ingente volume di informazioni da archiviare nel CESOP e del carattere sensibile delle informazioni sui pagamenti archiviate nel sistema.

⁹ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

¹⁰ Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7).

Le informazioni sui pagamenti in entrata consentiranno agli Stati membri di individuare i fornitori nazionali che vendono beni e servizi all'estero senza adempiere ai loro obblighi in materia di IVA. Le informazioni sui pagamenti in uscita consentiranno di individuare i fornitori stabiliti all'estero (in un altro Stato membro o al di fuori dell'Unione) che dovrebbero pagare l'IVA in un determinato Stato membro.

Saranno necessari almeno tre anni per realizzare il CESOP. Durante questo periodo la Commissione e gli Stati membri nell'ambito del comitato permanente per la cooperazione amministrativa dovrebbero definire un certo numero di dettagli tecnici elencati all'articolo 24 *sexies*. Tale articolo conferisce alla Commissione il potere di adottare un regolamento di esecuzione contenente le misure tecniche intese, fra l'altro, a stabilire e mantenere il sistema nonché a gestirlo. Ai fini del suddetto articolo, il mantenimento del sistema deve riguardare i requisiti tecnici e di prestazione (pertinenti soprattutto a fini informatici) per istituire il sistema, garantire le attività di mantenimento, stabilire norme per l'interoperabilità con gli Stati membri e altre misure analoghe. La gestione è un processo operativo relativo al monitoraggio della prestazione e del ciclo di vita del sistema. La Commissione può ad esempio decidere di aggiornare il sistema, effettuarne la migrazione, produrre relazioni sulla prestazione, controllare gli accessi, ecc.

La Commissione si farebbe carico dei costi di sviluppo e mantenimento del CESOP nonché dei costi di mantenimento della connessione tra il CESOP e i sistemi nazionali degli Stati membri, mentre gli Stati membri si assumerebbero i costi di tutti gli sviluppi necessari al loro sistema elettronico nazionale. Maggiori informazioni sono contenute nella scheda finanziaria e nella sezione 4 della relazione che accompagna la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni requisiti per i prestatori di servizi di pagamento, che è parte del presente pacchetto.

A causa di tali investimenti e dei costi di funzionamento e per il fatto che il sistema sarà utilizzato dai funzionari di collegamento di Eurofisc, un ulteriore comma è aggiunto all'articolo 37 per introdurre nella relazione annuale di Eurofisc un nuovo obbligo di comunicazione per gli Stati membri e la Commissione, al fine di valutare se il sistema comporta l'accertamento e la riscossione di IVA supplementare o specifici controlli sull'IVA.

Il nuovo paragrafo 1 *bis* dell'articolo 55 chiarisce che le informazioni sui pagamenti non possono essere utilizzate dagli Stati membri per l'accertamento della base imponibile, la riscossione dell'IVA o lo svolgimento di controlli amministrativi in materia di IVA, a meno che tali informazioni non siano state oggetto di un controllo incrociato con altre informazioni a disposizione delle autorità fiscali. Infine, le limitazioni ai diritti e agli obblighi in materia di protezione dei dati a norma dell'articolo 55, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 904/2010 si applicheranno al CESOP.

Tali limitazioni sono necessarie per evitare agli Stati membri e alla Commissione uno sforzo sproporzionato che renderebbe impossibile lo svolgimento del compito giuridico i) delle autorità fiscali e ii) della Commissione, incaricate rispettivamente di analizzare e trattare le informazioni per combattere la frode in materia di IVA nel commercio elettronico e di gestire il sistema.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio³ stabilisce, tra l'altro, le norme sull'archiviazione e sullo scambio di informazioni specifiche con mezzi elettronici.
- (2) La crescita del commercio elettronico ("e-commerce") facilita le cessioni di beni e le prestazioni di servizi transfrontaliere ai consumatori finali negli Stati membri. In tale contesto per cessione o prestazione transfrontaliera si intende una situazione in cui l'IVA è dovuta in uno Stato membro e il cedente o prestatore è stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo o territorio terzo. Tuttavia le imprese fraudolente, stabilite in uno Stato membro o in un paese terzo o territorio terzo, sfruttano le possibilità offerte dal commercio elettronico per ottenere vantaggi di mercato sleali evadendo i loro obblighi in materia di IVA. Ove si applica il principio dell'imposizione nel luogo di destinazione, gli Stati membri di consumo hanno bisogno di strumenti adeguati per individuare e controllare tali imprese in quanto i consumatori non hanno obblighi contabili.
- (3) Tradizionalmente le autorità fiscali degli Stati membri cooperano nella lotta alla frode in materia di IVA sulla base della documentazione tenuta dalle imprese direttamente coinvolte nell'operazione imponibile. Nelle forniture transfrontaliere da imprese a consumatori, tipiche del commercio elettronico, tali informazioni possono non essere direttamente disponibili e quindi sono necessari nuovi strumenti affinché le autorità fiscali possano contrastare efficacemente la frode in materia di IVA nel commercio elettronico transfrontaliero.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

- (4) Nella maggior parte degli acquisti online transfrontalieri effettuati dai consumatori europei i pagamenti sono eseguiti tramite prestatori di servizi di pagamento. Al fine di eseguire un'operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento detiene informazioni specifiche che gli permettono di identificare il destinatario o beneficiario di tale pagamento transfrontaliero, oltre all'indicazione dell'importo e della data dell'operazione di pagamento e dello Stato membro di origine del pagamento. Le autorità fiscali necessitano di queste informazioni per svolgere i loro compiti fondamentali volti a individuare le imprese fraudolente e a stabilire gli obblighi in materia di IVA in relazione alle forniture transfrontaliere da imprese a consumatori. È pertanto necessario e proporzionato che le informazioni pertinenti ai fini dell'IVA detenute da un prestatore di servizi di pagamento siano messe a disposizione delle autorità fiscali degli Stati membri e che gli Stati membri si scambino tali informazioni per individuare e contrastare la frode in materia di IVA nel commercio elettronico.
- (5) Pertanto dotare le autorità fiscali degli strumenti per l'accesso e lo scambio di tali informazioni pertinenti ai fini dell'IVA relative ai pagamenti transfrontalieri, siano essi a beneficio di imprese o consumatori, è una misura necessaria e proporzionata per lottare efficacemente contro la frode in materia di IVA nel commercio elettronico. Tali strumenti sono essenziali in quanto le autorità fiscali necessitano di queste informazioni per il controllo dell'IVA al fine di tutelare le entrate pubbliche ma anche le imprese che operano legalmente negli Stati membri, il che a sua volta protegge l'occupazione e i cittadini europei.
- (6) Il trattamento e lo scambio tra Stati membri delle informazioni relative alle operazioni di pagamento dovrebbero essere proporzionati all'obiettivo della lotta alla frode in materia di IVA nel commercio elettronico. Pertanto le informazioni su consumatori o pagatori e su pagamenti che hanno scarsa probabilità di essere connessi ad attività economiche non dovrebbero essere raccolte né scambiate tra le autorità fiscali degli Stati membri.
- (7) Gli obblighi di conservazione della documentazione da parte dei prestatori di servizi di pagamento contemplati nella direttiva 2006/112/CE⁴ prevedono che le autorità nazionali competenti raccolgano, scambino e analizzino le informazioni relative alle operazioni di pagamento.
- (8) Un sistema elettronico centrale di informazioni ("CESOP"), cui gli Stati membri trasmettono le informazioni sui pagamenti da essi archiviate a livello nazionale, conseguirebbe più efficacemente l'obiettivo di combattere la frode in materia di IVA nel commercio elettronico. Tale sistema dovrebbe aggregare, in relazione a singoli beneficiari, tutte le informazioni pertinenti in materia di IVA riguardanti operazioni di pagamento trasmesse dagli Stati membri e dovrebbe fornire un quadro completo dei pagamenti che i beneficiari hanno ricevuto da pagatori situati negli Stati membri. Inoltre questo sistema di informazione dovrebbe riconoscere le registrazioni multiple delle stesse operazioni di pagamento, pulire le informazioni ricevute dagli Stati membri (ad esempio eliminando i duplicati, rettificando gli errori nei dati, ecc.) e consentire ai funzionari di collegamento di Eurofisc degli Stati membri di effettuare controlli incrociati tra i dati di pagamento e le informazioni pertinenti ai fini dell'IVA di cui dispongono nonché di effettuare ricerche a fini di indagini su sospette frodi a danno dell'IVA o per individuare le frodi in materia di IVA.

⁴ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

- (9) La tassazione è un importante obiettivo di interesse pubblico generale dell'Unione e degli Stati membri e ciò è stato riconosciuto con riguardo alle restrizioni che possono essere imposte agli obblighi e ai diritti ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ e per quanto riguarda la protezione delle informazioni ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶. Le limitazioni ai diritti di protezione dei dati sono necessarie a causa della natura e del volume delle informazioni che provengono dai prestatori di servizi di pagamento e dovrebbero basarsi sulle condizioni e le modalità specifiche e predefinite di cui agli articoli da 243 *ter* a 243 *quinquies* della direttiva 2006/112/CE.
- (10) È pertanto necessario applicare limitazioni ai diritti della persona interessata in conformità all'articolo 55, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 904/2010. La piena applicazione dei diritti e degli obblighi degli interessati comprometterebbe infatti gravemente l'efficacia della lotta contro le frodi in materia di IVA nel commercio elettronico e potrebbe consentire agli interessati di ostacolare le analisi e le indagini in corso a causa dell'ingente volume di informazioni trasmesse dai prestatori di servizi di pagamento e della possibile proliferazione di richieste rivolte dagli interessati agli Stati membri, alla Commissione europea o a entrambi. Questo ostacolerebbe l'efficacia del sistema e la capacità delle autorità fiscali di perseguire l'obiettivo del presente regolamento compromettendo le ricerche, le analisi, le indagini e le procedure svolte in conformità al presente regolamento. L'obiettivo di combattere la frode in materia di IVA non può pertanto essere conseguito con altri mezzi meno restrittivi di pari efficacia. Inoltre tali limitazioni rispettano l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sono misure necessarie e proporzionate in una società democratica.
- (11) Lo scambio di dati sui pagamenti tra le autorità fiscali è fondamentale per combattere efficacemente la frode. Solo i funzionari di collegamento di Eurofisc dovrebbero trattare le informazioni sui pagamenti e unicamente allo scopo di lottare contro la frode in materia di IVA. Tali informazioni non dovrebbero essere utilizzate per fini diversi da quelli stabiliti dal presente regolamento, ad esempio per fini commerciali.
- (12) Tuttavia, allo scopo di tutelare i diritti e gli obblighi a norma del regolamento (UE) 2016/679, le informazioni relative alle operazioni di pagamento non dovrebbero essere utilizzate per la profilazione automatica e dovrebbero essere sempre verificate facendo riferimento ad altre informazioni fiscali a disposizione delle autorità fiscali degli Stati membri.
- (13) È necessario e proporzionato che i prestatori di servizi di pagamento conservino la documentazione relativa alle operazioni di pagamento per un periodo di due anni al fine di coadiuvare gli Stati membri nella lotta contro la frode in materia di IVA nel commercio elettronico e nell'individuazione degli autori delle frodi. Tale periodo rappresenta il minimo necessario per consentire agli Stati membri di eseguire controlli efficaci e di indagare su sospette frodi a danno dell'IVA o di individuare le frodi in

⁵ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁶ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

materia di IVA ed è proporzionato tenuto conto dell'ingente volume di informazioni sui pagamenti e della loro sensibilità in termini di protezione dei dati personali.

- (14) I funzionari di collegamento di Eurofisc di ogni Stato membro dovrebbero avere la possibilità di accedere alle informazioni relative alle operazioni di pagamento e di analizzarle a fini di lotta alla frode in materia di IVA. Persone debitamente accreditate dalla Commissione dovrebbero avere accesso alle informazioni unicamente allo scopo di sviluppare e mantenere il sistema elettronico centrale di informazioni. Entrambe le categorie di utenti dovrebbero essere vincolate dalle norme in materia di riservatezza stabilite nel presente regolamento.
- (15) Poiché l'attuazione del sistema elettronico centrale di informazioni richiederà nuovi sviluppi tecnologici, è necessario posticipare l'applicazione del presente regolamento al fine di permettere agli Stati membri e alla Commissione di mettere a punto tali tecnologie.
- (16) Le frodi in materia di IVA nel commercio elettronico rappresentano un problema comune per tutti gli Stati membri. Essi non dispongono da soli delle informazioni necessarie per garantire che le norme in materia di IVA per il commercio elettronico siano applicate correttamente e per far fronte alla frode in materia di IVA nel commercio elettronico. Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia la lotta contro la frode in materia di IVA nel commercio elettronico, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri a motivo della natura transfrontaliera del commercio elettronico, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (17) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali stabilito all'articolo 8 della Carta. A tale proposito il presente regolamento limita rigorosamente la quantità di dati personali che saranno messi a disposizione delle autorità fiscali. Il trattamento delle informazioni relative ai pagamenti a norma del presente regolamento dovrebbe aver luogo unicamente al fine di contrastare la frode in materia di IVA nel commercio elettronico. I dati sui pagamenti trasmessi e scambiati dovrebbero essere trattati solo da funzionari di collegamento di Eurofisc delle autorità fiscali entro i limiti di quanto appropriato per conseguire l'obiettivo di lottare contro la frode in materia di IVA nel commercio elettronico.
- (18) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il
...⁷ .
- (19) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 904/2010,

⁷ GU C [...] del [...], pag. [...].

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010

Il regolamento (UE) n. 904/2010 è così modificato:

- (1) all'articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti da s) a v):
- " s) «prestatore di servizi di pagamento»: un organismo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a f), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), o una persona fisica o giuridica che beneficia di un'esenzione ai sensi dell'articolo 32 di tale direttiva;
 - (t) «operazione di pagamento»: l'atto definito all'articolo 4, punto 5, della direttiva (UE) 2015/2366;
 - (u) «pagatore»: una persona fisica o giuridica quale definita all'articolo 4, punto 8, della direttiva (UE) 2015/2366;
 - (v) «beneficiario»: una persona fisica o giuridica quale definita all'articolo 4, punto 9, della direttiva (UE) 2015/2366.

(*) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).";

- (2) il capo V è modificato come segue:
- (a) il titolo del capo V è sostituito dal seguente:
"RACCOLTA, ARCHIVIAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI SPECIFICHE";
- (b) è inserita la seguente intestazione della sezione 1:
"SEZIONE 1
Accesso automatizzato a informazioni specifiche archiviate nei sistemi elettronici nazionali";
- (c) dopo l'articolo 24 è inserita la seguente intestazione della sezione 2:
"SEZIONE 2
Raccolta di informazioni specifiche e sistema elettronico centrale";
- (d) sono inseriti i seguenti articoli da 24 bis a 24 septies:

"Articolo 24 bis

La Commissione elabora, mantiene, ospita e gestisce un sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti ("CESOP" - *Central electronic system of payment information*) ai fini delle indagini sulle sospette frodi a danno dell'IVA o per individuare le frodi in materia di IVA.

Articolo 24 ter

1. Ogni Stato membro raccoglie e archivia in un sistema elettronico nazionale le informazioni sui beneficiari e sulle operazioni di pagamento di cui all'articolo 243 *ter* della direttiva 2006/112/CE (*).
2. Ogni Stato membro raccoglie le informazioni di cui al paragrafo 1 dai prestatori di servizi di pagamento:
 - (a) entro dieci giorni dalla scadenza del trimestre civile cui le informazioni si riferiscono;
 - (b) per mezzo di un formulario elettronico standard.
3. L'autorità competente di ogni Stato membro trasmette al CESOP le informazioni di cui al paragrafo 1 entro quindici giorni dalla scadenza del trimestre civile cui le informazioni si riferiscono.

(*) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

Articolo 24 quater

1. La Commissione provvede affinché il CESOP disponga delle seguenti funzionalità:
 - (a) archiviazione delle informazioni trasmesse a norma dell'articolo 24 *ter*, paragrafo 3;
 - (b) aggregazione delle informazioni archiviate conformemente alla lettera a) in relazione a ciascun beneficiario;
 - (c) analisi delle informazioni archiviate conformemente alle lettere a) e b), unitamente alle pertinenti informazioni mirate comunicate o raccolte a norma del presente regolamento;
 - (d) messa a disposizione delle informazioni di cui alle lettere a), b) e c) ai funzionari di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1.
2. Il CESOP conserva le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla scadenza dell'anno in cui le informazioni sono state trasferite nel sistema.

Articolo 24 quinquies

La Commissione autorizza l'accesso alle informazioni archiviate nel CESOP ai funzionari di collegamento di Eurofisc che siano titolari di un identificativo di utente per CESOP, qualora le informazioni siano richieste a fini di indagini su sospette frodi a danno dell'IVA o per individuare frodi in materia di IVA.

Articolo 24 sexies

Le misure, i compiti, i dettagli tecnici, il formato del formulario elettronico standard, gli elementi di informazione, le modalità pratiche e la procedura di sicurezza indicati di seguito sono adottati in conformità alla procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2:

- (a) le misure tecniche per l'elaborazione e il mantenimento del CESOP;
- (b) i compiti della Commissione inerenti alla gestione del CESOP;
- (c) i dettagli tecnici delle infrastrutture e degli strumenti necessari per garantire la connessione e l'operabilità generale tra i sistemi elettronici nazionali di cui all'articolo 24 *ter* e il CESOP;
- (d) i formulari elettronici standard di cui all'articolo 24 *ter*, paragrafo 2, lettera b);
- (e) le informazioni e i dettagli tecnici concernenti l'accesso alle informazioni di cui all'articolo 24 *quater*, paragrafo 1, lettera d);
- (f) le modalità pratiche di identificazione del funzionario di collegamento di Eurofisc che avrà accesso al CESOP in conformità all'articolo 24 *quinquies*;
- (g) la procedura per garantire che le opportune misure di sicurezza tecniche e organizzative siano in atto sia nella fase di elaborazione del CESOP che in quella di trattamento delle informazioni nel sistema.

Articolo 24 septies

1. I costi di elaborazione, funzionamento e mantenimento del CESOP sono a carico del bilancio generale dell'Unione. Tali costi includono i costi della connessione sicura tra il CESOP e i sistemi nazionali degli Stati membri nonché i servizi necessari per lo svolgimento delle funzionalità elencate all'articolo 24 *quater*, paragrafo 1.
 2. Gli Stati membri provvedono a tutti gli sviluppi necessari del loro sistema elettronico nazionale di cui all'articolo 24 *ter*, paragrafo 1, e si fanno carico dei costi ad essi connessi.";
- (3) all'articolo 37 è aggiunto il seguente comma:
- "La relazione annuale indica almeno, per ogni Stato membro, il numero di controlli effettuati e l'IVA supplementare accertata e riscossa a seguito delle informazioni trattate a norma dell'articolo 24 *quinquies*.";
- (4) all'articolo 55 è inserito il seguente paragrafo 1 *bis*:
- " 1 *bis*. Le informazioni di cui al capo V, sezione 2, sono utilizzate unicamente per le finalità di cui al paragrafo 1, ove tali informazioni siano state verificate in riferimento ad altre informazioni in materia di IVA a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente